

ORDINANZA N. 18 DEL 09/07/2021

Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,
GESTIONE BOSCHI

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI ADOZIONE DELLE MISURE INDISPENSABILI A GARANTIRE IL DECORO URBANO, LA QUALITA' E FRUIBILITA' DEGLI SPAZI PUBBLICI, DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI DI VETRO SULLE AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO che durante il periodo estivo residenti e non solo fruiscono degli spazi aperti di aggregazione soprattutto nelle ore serali, allorquando insistono manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale oppure iniziative private di singoli pubblici esercizi;

PRESO ATTO che cittadini, in forma singola e/o associata, hanno rappresentato che in occasione di eventi simili il sussistere di problematiche inerenti la tutela del decoro urbano, la tranquillità e il riposo dei residenti nelle aree interessate e nelle vie limitrofe;

CONSIDERATO che:

- l'Amministrazione Comunale sta approfondendo attraverso specifiche politiche pubbliche iniziative a favore dell'ambiente, del decoro, della qualità e fruibilità degli spazi pubblici;
- l'allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia favorisce gli incontri e la socializzazione nelle aree interessate da manifestazioni e ove sono presenti pubblici esercizi che può causare un abbassamento della normale soglia di attenzione, così da determinare situazioni di potenziale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché possibili danni a persone o all'arredo urbano e a proprietà private attraverso l'utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro che possono trasformarsi in corpi contundenti, ovvero ferimenti dovuti a eventuali cocci di vetro riversi al suolo;
- sussiste il rischio potenziale che la indifferenziata disponibilità di contenitori in vetro (bicchieri e bottiglie) da utilizzare sulle aree pubbliche ove si svolgeranno le manifestazioni possa costituire un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone in caso di produzione di eventi non puntualmente preventivabili in sede di valutazione (possibili episodi di conflittualità e risse tra persone, possibilità di ferimenti accidentali in caso di situazioni di emergenza riconnesse alla necessità di garantire l'immediata evacuazione delle aree pubbliche in ossequio ai Piani di Sicurezza etc.);

PREMESSO che il 24 giugno u.s. si è tenuto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica avente tra i punti all'ordine del giorno l'analisi dei fatti e gli interventi da porre in essere a garanzia dei livelli di ordine e sicurezza pubblica sul territorio comunale e acquisiti gli orientamenti;

RITENUTO dunque necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, adottare le misure indispensabili a garantire la sicurezza delle persone in occasione delle manifestazioni in parola, garantendo condizioni di serena fruizione degli spettacoli ed intrattenimenti nonché degli spazi pubblici e prevenendo così fenomeni suscettibili di costituire una minaccia all'incolumità pubblica;

DATO ATTO che il contenuto del presente provvedimento è stato condiviso in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 1 luglio 2021 anche con i Sindaci dei comuni capoluogo di mandamento;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge 18 aprile 2017, nr. 48 “conversione in legge del Decreto Legge nr. 14 del 20.02.2017” recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- Il testo Unico per le leggi di Pubblica Sicurezza regio Decreto 18.06.1931, nr. 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione Regio Decreto 06.05.1940, nr. 635;
- La legge 24.11.1981, nr. 689 e ss. mm.ii;
- Il vigente regolamento di Polizia Locale Urbana.

ORDINA

DAL 09 LUGLIO 2021 AL 31 AGOSTO 2021, DALLE ORE 22.00 E SINO ALLE SUCCESSIVE ORE 05.00, sono adottate le seguenti misure di carattere temporaneo:

- 1) **SU TUTTE LE AREE PUBBLICHE SONO VIETATI L'USO E L'INTRODUZIONE A QUALSIASI TITOLO, IVI COMPRESA LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE, DI BOTTIGLIE, BICCHIERI E DI QUALSIASI ALTRO CONTENITORE IN VETRO. È CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE LA MESCITA DI BEVANDE DA BOTTIGLIE DI VETRO DIRETTAMENTE DAGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI ENO-GASTRONOMICI SULLE AREE PUBBLICHE DEBITAMENTE AUTORIZZATI, SOTTO LA LORO DIRETTA RESPONSABILITÀ E MEDIANTE MODALITÀ CHE GARANTISCANO L'IMMEDIATO STOCCAGGIO**

DELLE BOTTIGLIE IN LUOGO INACCESSIBILE AL PUBBLICO ED IL SUCCESSIVO SMALTIMENTO DELLE STESSE NELLE FORME DI LEGGE;

- 2) AI TITOLARI DI PUBBLICI ESERCIZI E DI ESERCIZI DI VENDITA, ATTIVITÀ DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE A CARATTERE FISSO O ITINERANTE, È VIETATO DI PORRE IN VENDITA PER ASPORTO BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN CONTENITORI DI VETRO;
- 3) SU AREE PUBBLICHE SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE LE BEVANDE IN BICCHIERI DI PLASTICA O DI CARTA;
- 4) GLI INTRATTENIMENTI MUSICALI PREVISTI SULLE AREE PUBBLICHE DEVONO CESSARE ENTRO LE ORE 23.30.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali laddove i comportamenti assumano rilevanza penale, con il pagamento della somma da € 25,00 a € 500,00.

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web www.comune.bormio.so.it

Di informare del presente provvedimento gli operatori titolari di posteggio attraverso la propria associazione di categoria.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

1. Alla Prefettura di Sondrio;
2. Alla Questura di Sondrio;
3. Alle Forze dell'Ordine ai fini della sua esecuzione
4. Al Comando della Polizia Locale di Bormio.
5. Ai diversi soggetti organizzatori di eventi ed ai titolari degli esercizi ricompresi nelle aree individuate dal presente provvedimento.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
VOLPATO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)